Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 20 aprile 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Miguel Angel Fernandez Porras, ambasciatore di Costa Rica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4047)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1054.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 136 e 137, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 136. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica dell'Università degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 137. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);

2) psicologia (annuale);

3) elementi di genetica e biochimica (annuale);

4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);

5) neurologia clinica (annuale);

6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);

2) psicoterapia I (triennale);

3) psicofarmacologia (annuale);

4) psicofarmacoterapia (annuale);

5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);

2) psichiatria sociale I (biennale);

3) psichiatria infantile (annuale);

4) psicoterapia II (triennale);

5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);

2) psichiatria sociale II (biennale);

3) psichiatria forense (annuale);

4) psicoterapia III (triennale);

5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

Note esplicative:

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva dell'anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive o non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'attività nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Per quanto riguarda le tasse, soprattasse e contributi, gli iscritti saranno tenuti a versare quanto segue:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione . .	5.000	—
costo libretto di iscrizione . .	1.500	—
tassa annuale d'iscrizione . .	100.000	100.000
soprattassa esami profitto . .	7.000	7.000
contributo opere sportive ed assistenziali	1.000	1.000
contributo di biblioteca . . .	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni di segreteria . .	4.000	4.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
tassa di diploma	—	6.000

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 172. — La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università degli studi di Trieste.

La durata del corso è fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per tre anni, è fissato ad un massimo di nove (tre per anno).

Non è concesso alcun abbreviamento di corso.

Internato per tre anni in clinica otorinolaringoiatrica.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;
anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche;
nozioni di neurologia;
nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;
terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
la sordità sotto il profilo sociale;
la rieducazione dell'ipoacusico.

Per accedere al secondo ed al terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale.

Per quanto riguarda tasse, soprattasse e contributi si precisa quanto segue:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione . .	5.000	—
costo libretto iscrizione e tesserino	1.500	—
tassa annuale d'iscrizione . .	100.000	100.000
soprattassa esami profitto . .	7.000	7.000
contributo opere sportive ed assistenziali	1.000	1.000
contributo di biblioteca . . .	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni di segreteria . .	3.000	3.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
Totale . . .	178.500	172.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **141.**

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione generale Mario Marazzani già comandante la 3ª divisione celere sul fronte russo », con sede presso il comando del 18° battaglione bersaglieri « Poggio Scanno ».

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione generale Mario Marazzani già comandante la 3ª divisione celere sul fronte russo », con sede presso il comando del 18° battaglione bersaglieri « Poggio Scanno ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. 142.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un legato.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di lire due milioni in numerario disposto dal generale r.o. Luigi Pettinari con testamento pubblico 25 settembre 1976, richiesto di registrazione con atto 29 dicembre 1976, n. 43981/11144 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro studi di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente norme relative all'educazione fisica ed agli istituti superiori pareggiati di educazione fisica;

Visto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 17 dicembre 1977);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 116, con il quale la gestione commissariale dell'Istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica e dell'educazione fisica e dello sport di Napoli è stata affidata fino al 31 ottobre 1978 al prof. Pier Fortunato De Gennaro;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1978, la gestione commissariale dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, in quanto ancora perdurano le ragioni che hanno determinato la gestione medesima;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

La gestione commissariale dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e del centro studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli, affidata con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1978 al prof. Pier Fortunato De Gennaro è prorogata al 31 dicembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1979
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 285

(3862)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.

Modificazione della commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 6 agosto 1977 ai fini del parere che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in merito alla concessione del brevetto per le nuove varietà vegetali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1978, registro n. 14, foglio n. 284, con il quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è stata istituita una commissione consultiva allo scopo di consentire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di esprimere il proprio parere in merito alla concessione di brevetti per le nuove varietà vegetali;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1978, registro n. 5, foglio n. 37, con il quale al dott. Camillo De Fabritiis sono conferite le funzioni di direttore generale della produzione agricola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, che provvede alla soppressione dell'istituto dei registri delle varietà e demanda al Ministero il proseguimento dei compiti istituzionali gà svolti dal citato istituto;

Considerato che il direttore del soppresso istituto delle varietà è funzionario dei ruoli di questa amministrazione;

Ritenuto di dover apportare nell'ambito della commissione consultiva istituita con il citato decreto ministeriale 6 agosto 1977 le modifiche in conseguenza dei provvedimenti innanzi citati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva, istituita con il decreto ministeriale 6 agosto 1977, ai fini del parere che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in merito alla concessione dei brevetti per le nuove varietà vegetali, è modificata come segue:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

De Fabritiis dott. Camillo, direttore generale della produzione agricola;

Moroni dott. Romualdo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

Benvenuti dott. Valerio, direttore generale per la economia montana e le foreste;

Zangara dott. Luigi, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Samperi prof. Sebastiano, direttore dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Monti prof. Luigi, ordinario della facoltà di agraria dell'Università di Napoli in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Lanza prof. Felice, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari;

Testa dott. Armando, esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale brevetti;

Crudeli dott. Mario, funzionario del Ministero della sanità.

Segretario:

Gambassi dott. Mariano, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Scarascia Mugnozza prof. G. Tommaso, ordinario della facoltà di agraria dell'Università di Bari in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Jannelli dott. Pierino, direttore incaricato dell'istituto sperimentale colture foraggere di Lodi;

Valsecchi dott. Piero, esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale brevetti;

Melograni dott. Achille, funzionario del Ministero della Sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1979.

Prezzi di vendita in abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 19 gennaio 1979, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1979, i prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

Vista la lettera n. 72/1/8 del 16 febbraio 1979, con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, a decorrere dal 1° gennaio 1979, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

abbonamento annuale . . . . L. 30.000

abbonamento annuale per gli uffici statali, per le regioni, le provincie ed i comuni . . . . » 28.000

ciascun fascicolo quindicinale ordinario . . . . » 1.300

ciascun volume mensile ordinario contenente due fascicoli . . . . » 2.500

annate e fascicoli arretrati dal 1861 al 1960, per ciascun fascicolo ordinario . . . » 2.000

annate e fascicoli arretrati dal 1961, prezzo rispettivamente dell'abbonamento e del fascicolo separato maggiorato del 50 per cento.

Per l'edizione rilegata in cartoncino celeste in fascicoli mensili, i prezzi di abbonamento sono maggiorati di L. 7.000.

Per l'estero i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché quelli dei fascicoli delle annate arretrate, vanno raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1979

p. *Il Ministro*: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1979
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 349

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Arrigoni & C. S.p.a., in Pievesestina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di uva in scatola di origine e provenienza Cipro la ditta Arrigoni & C. S.p.a. di Pievesestina (Forlì), ha effettuato un pagamento anticipato di $ US 17.082 di cui al modello *B*-Import n. 5643753 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Cesena in data 18 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Forlì il 28 luglio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni quarantuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 320744 del 25 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società interessata ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad una variazione nei programmi di trasformazione della merce in seguito a difficoltà tecniche insorte nei sistemi meccanici di lavorazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Arrigoni & C. S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Cesena nella misura del 5% di $ US 17.082 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3959)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conciaria Italpelli S.n.c., in Monte S. Giusto.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgresioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli conciate di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Conciaria Italpelli S.n.c. ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 95.060 di cui al modello *B*-Import n. 5981610 rilasciato dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata in data 7 gennaio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 22 aprile 1977 con un ritardo, quindi, di giorni quarantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmessa al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 790186 del 12 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che pur volendo accettare la giustificazione relativa al ritardo dei primi tre o quattro giorni dovute a colpa del vettore non si può accettare quale motivazione dell'ulteriore ritardo l'esistenza di « asserite esigenze logistiche » dello spedizioniere che ha curato l'importazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conciaria Italpelli S.n.c. mediante fidejussione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata nella misura del 5% di Rmby 95.060 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Astesani & C. S.a.s., in Oggiono.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 24 telai senza navetta del valore complessivo di F.F. 1.896.811 di origine e provenienza Francia la ditta Astesani & C. S.a.s. di Oggiono (Como) ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 34.305,60 di cui al mod. *B*-Import n. 3943865 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 2 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui al-art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce in parola non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 204007 del 27 luglio 1977 e n. 240007 del 13 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta importatrice ha dichiarato di aver dovuto annullare l'ordine per il verificarsi di una serie di circostanze sfavorevoli che le avrebbero impedito il rispetto degli impegni assunti e che pertanto la controparte estera ha trattenuto a titolo di penale l'importo già pagato in via anticipata;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità alla ditta medesima del mancato assolvimento degli impegni valutari assunti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Astesani & C. S.a.s. mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% di F.F. 34.305,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3958)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Mantovana di produzione e consumo » a responsabilità limitata, in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata in data 19 gennaio 1979 nei confronti della società cooperativa « Mantovana di produzione e consumo » a responsabilità limitata, con sede in Mantova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Mantovana di produzione e consumo » a responsabilità limitata, con sede in Mantova, costituita per rogito notaio A. Finadri di Mantova in data 11 luglio 1941 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Franco Sportoletti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei ca-

ratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Basilicata, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Basilicata provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Potenza e *Matera* - gelate del 2, 3, 4 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Sostituzione di alcuni membri del consiglio generale dell'« Ente autonomo per le fiere di Verona ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona; il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona »; i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il vigente statuto, 4 aprile 1974, n. 241 e 14 dicembre 1976, n. 984, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1977, concernente la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la nota n. A.50/31 in data 18 dicembre 1978, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il ministro plenipotenziario Girolamo Trotta in sostituzione del consigliere di legazione Giorgio Fiaccadori, destinato ad altro incarico;

Vista la nota in data 11 gennaio 1979, con la quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane di Roma ha designato quale rappresentante degli aderenti effettivi nel consiglio generale dell'ente sopracitato, il prof. Attilio D'Alanno in sostituzione del dott. Enzo Badioli, dimissionario;

Vista, altresì, la nota n. 2450 in data 8 febbraio 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio predetto il comm. Vittorio Bissaro in sostituzione del cav. di gr. cr. Giuseppe Ambrosi, deceduto;

Decreta:

Il ministro plenipotenziario Girolamo Trotta, il professor Attilio D'Alanno ed il comm. Vittorio Bissaro sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, in rappresentanza rispettivamente del Ministero degli affari esteri, degli aderenti effettivi e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, in sostituzione del consigliere di legazione Giorgio Fiaccadori, del dott. Enzo Badioli e del cav. di gr. cr. Giuseppe Ambrosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Assegnazione al comune di Nuoro di un segretario generale di clase 1ª/B.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Nuoro in data 30 marzo 1979, intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Nuoro è capoluogo di provincia e pertanto sede di importanti uffici pubblici;

che nell'ambito del territorio comunale hanno sede numerose industrie di notevoli dimensioni e con alto livello di occupazione e che la zona industriale è stata definita di interesse regionale;

che il flusso turistico risulta in fase di costante incremento nell'ultimo quinquennio;

Considerato che il comune di Nuoro si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Nuoro un segretario comunale generale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto di Nuoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(4280)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 749/79 della commissione, del 17 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 750/79 della commissione, del 17 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 751/79 della commissione, del 17 aprile 1979, relativo alla vendita per l'esportazione di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 752/79 della commissione, del 17 aprile 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 753/79 della commissione, del 17 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 96 *del* 18 *aprile* 1979.

(90/C)

Regolamento (CEE) n. 754/79 della commissione, del 18 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 755/79 della commissione, del 18 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 756/79 della commissione, del 18 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 757/79 della commissione, del 18 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 758/79 della commissione, del 18 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Pubblicati nel n. L 97 *del* 19 *aprile* 1979.

(91/C)

Regolamento (CEE) n. 759/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 760/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 761/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 762/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 763/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 764/79 della commissione, del 17 aprile 1979, che ripristina nei Paesi Bassi gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 765/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 766/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 767/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 768/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 769/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 770/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 771/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 98 *del* 20 *aprile* 1979.

(92/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Molinella

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 8 febbraio 1979, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato (ex casa di guardia) in agro di Molinella (Bologna), distinto al nuovo catasto edilizio urbano di Molinella al foglio 86, mappali 16-30, nonchè del terreno sul quale è ubicato, distinto al nuovo catasto terreno di Molinella al foglio 86, mappale 16, di mq 683 e mappale 30, di mq 16, pari ad una superficie complessiva di mq 699.

(3866)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette di acqua minerale estera

Con decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stata autorizzata la modificazione, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, alle etichette dell'acqua minerale sottoelencata. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette:

Decreto ministeriale 9 aprile 1979:

« Radenska sorgente Salute » (Jugoslavia).

(3840)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle ottantaquattro serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di sette serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,20	846,20	846,35	846,20	846,25	846,20	846,30	846,20	846,20	846,20
Dollaro canadese	736,65	736,65	736,50	736,65	736,80	736,65	736,50	736,65	736,65	736,65
Marco germanico	446,16	446,16	446,40	446,16	446,25	446,16	446,23	446,16	446,16	446,15
Fiorino olandese	411,10	411,10	411,15	411,10	411,14	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10
Franco belga	27,953	27,953	27,95	27,953	27,96	27,96	27,965	27,953	27,953	27,95
Franco francese	193,54	193,54	193,40	193,54	193,46	193,51	193,49	193,54	193,54	193,50
Lira sterlina	1759,80	1759,80	1762 —	1759,80	1763 —	1763,10	1762,10	1759,80	1759,80	1763,10
Lira irlandese	1695,25	1695,25	1696 —	1695,25	1693 —	—	1696,80	1695,25	1695,25	—
Corona danese	159,06	159,06	159,20	159,06	159,03	159,06	159,10	159,06	159,06	159,05
Corona norvegese	163,67	163,67	163,65	163,67	163,62	163,67	163,10	163,67	163,67	163,65
Corona svedese	192,48	192,48	192,90	192,48	192,46	192,48	192,47	192,48	192,48	192,50
Franco svizzero	493,25	493,25	493,50	493,25	493,60	493,25	493,30	493,25	493,25	493,25
Scellino austriaco	60,681	60,681	60,75	60,681	60,73	60,68	60,60	60,681	60,681	60,68
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,28	17,40	17,20	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,823	12,823	12,8150	12,823	12,81	12,82	12,813	12,823	12,823	12,82
Yen giapponese	3,934	3,934	3,950	3,934	3,935	3,93	3,933	3,934	3,934	3,93

Media dei titoli del 7 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,025
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,850
» » » » 1- 6-1978/80	100,850
» » » » 1- 8-1978/80	100,850
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,300
» » » 10 % 1- 1-1981	97,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	99 —
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,25
Dollaro canadese	736,575
Marco germanico	446,195
Fiorino olandese	411,10
Franco belga	27,964
Franco francese	193,50
Lira sterlina	1762,90
Lira irlandese	1695,40
Corona danese	159,08
Corona norvegese	163,685
Corona svedese	192,475
Franco svizzero	493,275
Scellino austriaco	60,64
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,818
Yen giapponese	3,93

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi dell'8 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,30	846,30	946,20	846,30	846,25	846,25	846,20	846,30	846,30	846,30
Dollaro canadese	732,65	732,65	732,50	732,65	732,65	732,60	732,50	732,65	732,65	732,65
Marco germanico	446,57	446,57	446,90	446,57	446,70	446,55	446,65	446,57	446,57	446,57
Fiorino olandese	411,32	411,32	411,50	11,32	411,44	411,30	411,41	411,32	411,32	411,35
Franco belga	27,965	27,965	27,95	27,965	27,97	27,95	27,958	27,965	27,965	27,95
Franco francese	193,59	193,59	193,70	193,59	193,68	193,55	193,66	193,59	193,59	193,60
Lira sterlina	1748,40	1748,40	1751 —	1748,40	1750,50	1748,35	1748,50	1748,40	1748,40	1748,40
Lira irlandese	1696 —	1696 —	1696 —	1696 —	—	—	1697 —	1696 —	1696 —	—
Corona danese	159,11	159,11	159,20	159,11	159,07	159,10	159,11	159,11	159,11	159,10
Corona norvegese	163,43	163,43	163,50	1.3,43	163,45	163,40	163,48	163,43	163,43	163,45
Corona svedese	192,55	192,55	192,61	192,55	192,60	192,50	192,62	192,55	192,55	192,55
Franco svizzero	493,84	493,84	494,65	493,84	494,65	493,80	493,93	493,84	493,84	493,85
Scellino austriaco	60,704	60,704	60,75	60,704	60,74	60,65	60,72	60,704	60,704	60,70
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,28	17,40	17,29	17,35	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,81	12,81	12,8150	12,81	12,80	12,80	12,81	12,81	12,81	12,81
Yen giapponese	3,934	3,934	3,9450	3,934	3,94	3,90	3,933	3,934	3,934	3,93

Media dei titoli dell'8 maggio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,500
» 5,50 % » » 1968-83	87,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,250
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,350
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	99,025
» » » 12 % 1-10-1983	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,25
Dollaro canadese	732,575
Marco germanico	446,61
Fiorino olandese	411,365
Franco belga	27,961
Franco francese	193,625
Lira sterlina	1748,45
Lira irlandese	1696,50
Corona danese	159,11
Corona norvegese	163,455
Corona svedese	192,585
Franco svizzero	493,885
Scellino austriaco	60,712
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,81
Yen giapponese	3,933

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1979;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate, sentiti i locali ordini forensi, hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1979, sono costituite come appresso:

1. — Corte di appello di Ancona

Presidente effettivo:

Menicucci dott. Glauco, presidente di sezione della corte d'appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Pallucchini dott. Osvaldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Mura prof. Alberto, nato a Roma il 23 giugno 1943, ivi residente, dell'Università degli studi di Roma;
Remia avv. Remo, nato a Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) il 1° marzo 1915, dell'ordine di Ancona;
Sbano avv. Nicona, nato a Taranto il 3 febbraio 1936, all'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Bora dott. Lodovico, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Savoia dott. Vittorio, procuratore della Repubblica, tribunale per minorenni di Ancona;
Mariucci prof. Luigi, nato a San Sepolcro il 3 marzo 1947, dell'Università degli studi di Urbino, residente a Bologna;
Jonna avv. Marcello, nato ad Ancona il 1° gennaio 1923, dell'ordine di Ancona;
Mongardo avv. Enrico, nato ad Ancona il 18 dicembre 1918, dell'ordine di Ancona.

2. — Corte di appello di Bari

Presidente effettivo:

Mininni dott. Vincenzo, consigliere pretore di Bari.

Componenti effettivi:

Monaco dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;
Loiodice prof. Aldo, nato a Trani il 20 maggio 1941, dell'Università degli studi di Bari;
Catalano avv. Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari;
Amendolito avv. Bruno, nato a Taranto il 29 dicembre 1931, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Malcangi dott. Francesco, consigliere della corte d'appello di Bari.

Componenti supplenti:

Carlucci dott. Giulio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;
Bracciodieta prof. Angelo, nato ad Acquaviva delle Fonti il 25 settembre 1938, dell'Università di Bari;
Vignola avv. Gaetano, nato a Bari il 5 aprile 1937, dell'ordine di Bari;
Menchise avv. Pasquale, nato a Potenza il 2 marzo 1933, dell'ordine di Bari.

3. — Corte di appello di Bologna

Presidente effettivo:

Sesta dott. Salvatore, presidente di sezione della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Galbiati dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Nobili prof. Massimo, nato a Castiglione de' Pepoli il 10 marzo 1945, dell'Università degli studi di Bologna;
Strazziari avv. Lucio, nato a Bologna il 16 giugno 1938, dell'ordine di Bologna;
Zappoli avv. Lelio, nato a Salonicco il 24 maggio 1934, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Zanardi dott. Nerio, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Savoi dott. Valerio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Carpi prof. Federico, nato a Bologna il 15 gennaio 1940, dell'Università degli studi di Bologna;
Mazzucato avv. Mauro, nato a Roma il 29 novembre 1935, dell'ordine di Bologna;
Teneggi avv. Luciano, nato a Bologna il 10 gennaio 1935, dell'ordine di Bologna.

4. — Corte di appello di Brescia

Presidente effettivo:

Frangipane dott. Riccardo, presidente di sezione della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Consolo dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Auteri prof. Paolo, nato a Messina il 17 settembre 1938, dell'Università degli studi di Parma, residente a Milano;
Biemmi avv. Piefranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;
Frigo avv. Giuseppe, nato a Brescia il 30 marzo 1935, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Allegri dott. Giorgio, presidente di sezione del tribunale di Brescia.

Componenti supplenti:

Trovato dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Boscarelli prof. Marco, nato a Piacenza il 16 giugno 1924, ivi residente, dell'Università degli studi di Parma;
Gorlani avv. Innocenzo, nato a Brescia il 29 luglio 1937, dell'ordine di Brescia;
Onofri avv. Giuseppe, nato a Brescia il 23 ottobre 1934, dell'ordine di Brescia.

5. — Corte di appello di Cagliari

Presidente effettivo:

Pili dott. Raimondo, presidente di sezione della corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Testaverde dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari;
Basciu prof. Antonio, nato a Cagliari il 4 marzo 1935, dell'Università di Cagliari;
Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;
Cotti avv. Marino, nato a Cagliari il 4 marzo 1924, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

De Magistris dott. Edoardo, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Melis dott. Franco, sostituto procuratore presso il tribunale di Cagliari;
Farina prof. Franco, nato a Nuoro il 16 gennaio 1941, dell'Università degli studi di Cagliari;
Matta avv. Hermes Luigi, nato a Cagliari il 28 maggio 1927, dell'ordine di Cagliari;
Plaisant avv. Angelo, nato a Cagliari il 5 gennaio 1940, dell'ordine di Cagliari.

6. — CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Natale dott. Calogero, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Pierantoni dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta;
Alì prof. Michele, nato a Caltagirone il 25 marzo 1940, dell'Università degli studi di Catania, ivi residente;
Li Vecchi avv. Rosario, nato a Resuttano il 1° gennaio 1926, dell'ordine di Caltanissetta;
Cigna avv. Oreste, nato a S. Cataldo il 15 settembre 1931, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente effettivo:

Catalano dott. Alfio, consigliere della corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Sicari dott. Filippo, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori di Caltanissetta;
Di Cataldo prof. Vincenzo, nato a Catania il 14 settembre 1950, dell'Università degli studi di Catania, ivi residente;
Grande avv. Giovanni, nato ad Agrigento il 14 ottobre 1933, dell'ordine di Caltanissetta;
Mammana avv. Vittorio, nato a Cagliari il 7 maggio 1936, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Costa dott. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Catania.

Componenti effettivi:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;
Paterniti prof. Carlo, nato a Naso il 5 novembre 1940, dell'Università degli studi di Catania;
Dato avv. Antonello, nato a Caltanissetta il 2 ottobre 1915, dell'ordine di Catania;
Pistorio avv. Salvatore, nato ad Acireale il 3 giugno 1920, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Vassallo dott. Lorenzo, consigliere della corte d'appello di Catania.

Componenti supplenti:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catania;
Musco prof. Enzo, nato a Carlentini l'8 luglio 1944, dell'Università degli studi di Catania;
Riganati avv. Alfio, nato ad Adrano il 13 maggio 1929, dell'ordine di Catania;
Ronsisvalle La Vaccara avv. Sergio, nato a Catania il 20 settembre 1936, dell'ordine di Catania.

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Mari dott. Franco, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Belmonte dott. Francesco, avvocato generale presso la corte di appello di Catanzaro;
Gullo prof. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente in Cosenza;
Barbieri avv. Francesco Saverio, nato a Catanzaro il 19 dicembre 1913, dell'ordine di Catanzaro;
Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Isabella dott. Francesco, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Pudia dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro;
De Stefano prof. Giuseppe, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 1905, dell'Università degli studi di Messina, residente in Reggio Calabria;
Viotti avv. Gennaro, nato a Catanzaro il 1° aprile 1934, dell'ordine di Catanzaro;
Paparo avv. Aldo, nato a Gasperina il 29 gennaio 1923, dell'ordine di Catanzaro.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Cappellini dott. Francesco, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;
Mantovani prof. Ferrando, nato a Cavezzo il 6 luglio 1933, dell'Università degli studi di Firenze;
Falla avv. Giuseppe, nato a Scicli il 18 maggio 1932, dell'ordine di Firenze;
Soldani Benzi avv. Paolo, nato a Montevarchi il 23 settembre 1918, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;
Russo prof. Pasquale, nato a Nola il 2 maggio 1939, della Università degli studi di Firenze;
Pecchioli avv. Paolo, nato a Firenze il 21 dicembre 1940, dell'ordine di Firenze;
Vichi avv. Carlo, nato a Chieti l'11 febbraio 1945, dell'ordine di Firenze.

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Squarotti dott. Alfonso, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Perrazzelli dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
Sorrentino prof. Federico, nato a Roma il 31 agosto 1942, dell'Università degli studi di Genova;
Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;
Botto avv. Guido, nato a Venezia il 30 giugno 1936, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Tata dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Virdis dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
Tedeschi prof. Vittorio, nato a Genova il 13 luglio 1910, dell'Università degli studi di Genova;
Scopesi avv. Giovanni, nato a La Spezia il 14 novembre 1930, dell'ordine di Genova;
Polleri avv. Vittorio, nato a Genova il 6 luglio 1931, dell'ordine di Genova.

11. — CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Spera dott. Francesco, consigliere della corte di appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila;
Del Vecchio prof. Francesco, nato a Trecchina il 21 marzo 1915, dell'Università degli studi di Chieti, sede di Teramo;
Relleva avv. Speranza, nato a L'Aquila il 27 ottobre 1902, dell'ordine de L'Aquila;
Bonanni avv. Lino, nato a Ocre il 24 settembre 1927, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Leonbruno dott. Costantino, consigliere pretore de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Villante dott. Duilio, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni de L'Aquila;
Cataldi prof. Vincenzo, nato a Loreto Aprutino il 24 luglio 1917, dell'Università degli studi di Roma, ivi residente;
Carloni avv. Fiorella, nata a L'Aquila il 17 agosto 1938, dell'ordine de L'Aquila;
Marinucci avv. Mario, nato a L'Aquila il 31 gennaio 1933, dell'ordine de L'Aquila.

12. — CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

De Palma dott. Vito Leonardo, presidente di sezione della corte d'appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Leccisi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Sacco prof. Piero, nato a S. Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;
Scuro avv. Giulio, nato a Campi Salentina il 5 marzo 1913, dell'ordine di Lecce;
De Mauro avv. Gaetano, nato a Lecce il 12 dicembre 1930, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Sales dott. Piero Luigi, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Cigna dott. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;
Tarantino prof. Antonio, nato a Sternatia il 4 marzo 1934, dell'Università degli studi di Lecce;
Mallia avv. Giulio Cesare, nato a Maglie l'11 luglio 1936, dell'ordine di Lecce;
Marcuccio avv. Marcello, nato a Galatone il 14 marzo 1938, dell'ordine di Lecce.

13. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Natale dott. Luigi, consigliere della corte d'appello di Messina.

Componenti effettivi:

Zumbo dott. Antonio, sostituto procuratore della Repubblica di Messina;
Fulci prof. Luigi, nato a Messina il 3 agosto 1926, dell'Università degli studi di Messina;
Vitale avv. Mario, nato a Locri il 20 novembre 1911, dell'ordine di Messina;
Ficarra avv. Francesco, nato a Rometta il 6 settembre 1917, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Sindoni dott. Luciano, consigliere della corte d'appello di Messina.

Componenti supplenti:

D'Aquino dott. Luigi, mag. app. con funzioni sostituto procuratore della Repubblica di Messina;
Ferlazzo Natoli prof. Luigi, nato a Messina il 1° dicembre 1940, dell'Università degli studi di Messina;
Lumia avv. Giovanni, nato ad Avola il 2 gennaio 1920, dell'ordine di Messina;
Scarcella avv. Lorenzo, nato a Messina il 13 maggio 1925, dell'ordine di Messina.

14. — CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Buggè dott. Alberto, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Veltri dott. Adolfo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Milano;
Bottiglieri prof. Enrico, nato a Salerno l'8 febbraio 1938, dell'Università degli studi di Milano;
Arata avv. Pietro, nato a Massa Carrara il 25 febbraio 1916, dell'ordine di Milano;
Romano avv. Vittorio, nato a S. Maria Capua Vetere il 1° gennaio 1934, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Jovane dott. Aniello, consigliere della corte d'appello di Milano.

Componenti supplenti:

Bicci dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Milano;
Allegri prof. Vincenzo, nato a Mantova il 9 novembre 1937, dell'Università degli studi di Milano;
Trocano avv. Giovannino, nato a S. Pietro Magisano il 17 giugno 1928, dell'ordine di Milano;
Viganò avv. Roberto Giuseppe, nato a Milano il 6 novembre 1939, dell'ordine di Milano.

15. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

Rubinacci dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Severino dott. Corrado, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;
Pecoraro Albani prof. Antonio, nato a Napoli il 25 settembre 1925, dell'Università degli studi di Napoli;
Catanzaro avv. Giuseppe, nato a Napoli il 12 novembre 1925, dell'ordine di Napoli;
Cattaneo avv. Ugo, nato a Napoli il 26 ottobre 1920, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Mastursi dott. Antonio, presidente di sezione della corte d'appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Troisi dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Rascio prof. Raffaele, nato a Napoli il 20 ottobre 1931, dell'Università degli studi di Napoli;
Pesce avv. Luciano, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 14 luglio 1907, dell'ordine di Napoli;
Siena avv. Giuseppe, nato a Napoli il 26 agosto 1921, dell'ordine di Napoli.

16. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Dell'Aira dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Spina dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Galasso prof. Alfredo, nato a Palermo il 4 aprile 1940, dell'Università degli studi di Palermo;
Di Vittorio avv. Rosario, nato a Termini Imerese il 10 agosto 1931, dell'ordine di Palermo;
Equizzi avv. Agostino, nato a Palermo il 7 aprile 1940, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Costanza dott. Calogero, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Pedone dott. Nestore, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;
Pensovecchio prof. Antonino, nato a Palermo il 20 ottobre 1925, dell'Università degli studi di Palermo;
Carta avv. Salvatore, nato a Termini Imerese il 23 gennaio 1922, dell'ordine di Palermo;
Todaro avv. Antonio, nato a Palermo il 19 dicembre 1939, dell'ordine di Palermo.

17. — CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Biscarini dott. Pietro, presidente di sezione della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Restivo dott. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Corsaro prof. Luigi, nato a Isea Ionio il 23 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Perugia;
Caruba avv. Enrico, nato a Perugia il 1° gennaio 1916, dell'ordine di Perugia;
Zuccaccia avv. Giancarlo, nato a Perugia il 17 marzo 1930, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Pompei dott. Pietro, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Nicasi dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Barberini prof. Giovanni, nato a Roma il 22 luglio 1932, dell'Università degli studi di Perugia;
Franchi avv. Carlo Alberto, nato a Perugia il 19 aprile 1940, dell'ordine di Perugia;
Tarantini avv. Giovanni, nato a Perugia il 18 dicembre 1938, dell'ordine di Perugia.

18. — CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

D'Ambrosio dott. Mario, consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Giannotta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, dell'Università degli studi di Napoli, ivi residente;
Carriero avv. Nicola, nato ad Avigliano il 2 dicembre 1920, dell'ordine di Potenza;
De Bonis-Cristalli avv. Raffaele, nato a Potenza il 18 dicembre 1934, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Abbamonte dott. Ugo, consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Del Corso dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni di Potenza;
Di Lella prof. Luigi, nato a Napoli il 3 marzo 1937, dell'Università degli studi di Napoli, quivi residente;
Cimadomo avv. Rocco Michele, nato a Oppido Lucano il 1° agosto 1930, dell'ordine di Potenza;
Pace avv. Donato, nato ad Avigliano il 5 ottobre 1938, dell'ordine di Potenza.

19. — CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Sammarco dott. Carlo, presidente di sezione della corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Zema dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Longo prof. Giannetto, nato a Roma il 2 gennaio 1908, dell'Università degli studi di Macerata, residente in Roma;
Lania avv. Aldo Lucio, nato a Sinopoli il 24 ottobre 1935, dell'ordine di Roma;
Frattali Clementi avv. Massimo, nato a Roma il 26 ottobre 1935, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Frisina dott. Francesco, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Nappi dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Dinacci prof. Ugo, nato a S. Maria Capua Vetere il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Padova, residente in Roma;
Patanè avv. Francesco, nato a Taranto il 18 settembre 1932, dell'ordine di Roma;
Vacca avv. Michele, nato a Bitonto il 6 gennaio 1933, dell'ordine di Roma.

20. — CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Marcarino dott. Mario, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Cordero di Vonzo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;
Lombardi prof. Giorgio, nato ad Asti il 30 giugno 1935, dell'Università degli studi di Torino;
Gabri avv. Gian Vittorio, nato a Torino il 22 giugno 1924, dell'ordine di Torino;
Fioretta avv. Pietro, nato a Torino il 22 giugno 1928, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Romagnoli dott. Angelo, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Silvestro dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;
Pene Vidari prof. Gian Savino, nato a Favria il 3 giugno 1940, dell'Università degli studi di Torino;
Dal Fiume avv. Geo, nato a Torino l'11 giugno 1924, dell'ordine di Torino;
Sorrentino avv. Domenico, nato a Torino il 31 agosto 1924, dell'ordine di Torino.

21. — CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

Caruso dott. Vincenzo, presidente di sezione della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Pompermaier avv. Michele, nato a Tesero il 29 agosto 1931, dell'ordine di Trento;
de Abbondi avv. Giulio, nato a Trento il 29 dicembre 1932, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Traversa dott. Francesco, consigliere della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova, quivi residente;
Bortolotti avv. Bruno, nato il 19 febbraio 1927, dell'ordine di Trento;
Stenico avv. Lorenzo, nato a Rovereto il 13 marzo 1930, dell'ordine di Trento.

22. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Cossu dott. Sebastiano, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Ballarini dott. Umberto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trieste;
Gabrielli prof. Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1939, dell'Università degli studi di Trieste;

de Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste;

Ulcigrai avv. Ubaldo, nato a Trieste l'8 agosto 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Ambrosi dott. Leone, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti supplenti:

De Franco dott. Alfredo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trieste;

Tommaseo prof. Ferruccio, nato a Postire della Brazza il 20 marzo 1941, dell'Università degli studi di Trieste;

Devescovi avv. Ezio, nato a Trieste il 22 giugno 1923, dell'ordine di Trieste;

De Marchi avv. Mario, nato a Trieste il 28 ottobre 1921, dell'ordine di Trieste.

23. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Ruberto dott. Ambrogio, presidente di sezione della corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, avvocato generale presso la corte di appello di Venezia;

Partesotti prof. Giulio, nato a Padova il 3 luglio 1937, dell'Università degli studi di Venezia;

Terzi avv. Ambrogio Terzino, nato a S. Donà di Piave il 3 marzo 1924, dell'ordine di Venezia;

Pognici avv. Francesco, nato a Venezia il 20 giugno 1934, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

La Guardia dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Tiribilli dott. Giancarlo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Astolfi prof. Riccardo, nato ad Arquà Polesine il 15 febbraio 1934, dell'Università degli studi di Padova, residente in Venezia;

Andrich avv. Piero, nato a Macerata il 13 dicembre 1917, dell'ordine di Venezia;

D'Aloja avv. Leonello, nato ad Ancona il 12 dicembre 1912, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1979 è di L. 16.000.000 (sedicimilioni) sul cap. 1094.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 157

(4266)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi ventiquattro posti di coadiutore dattilografo in prova

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale della aviazione civile è stata autorizzata a mettere a concorso ventiquattro posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio e del personale dattilografo;

Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi d'accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile per gli uffici aventi sede nelle seguenti regioni:

	Posti a concorso
A) Lazio (sede centrale)	16
B) Lombardia (D.C.A. di Malpensa e di Milano-Linate)	2
C) Piemonte (D.C.A. di Torino)	2
D) Veneto, Friuli-Venezia Giulia (D.C.A. di Venezia e di Gorizia-Ronchi dei Legionari)	2
E) Sardegna (D.C.A. di Alghero e di Cagliari) . .	2

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati. Qualora nella domanda di ammissione siano stati erroneamente indicati più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo di essi.

Art. 2.

La partecipazione ai concorsi indicati nel precedente articolo 1 è consentita a coloro che risultino in possesso dei requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) diploma di licenza media;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Co-

lombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati, oltre a precisare il concorso cui intendono partecipare, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua straniera (inglese o francese) scelta per la prova orale facoltativa;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stato specificato il concorso cui si intende partecipare.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio secondo il seguente programma:

prova scritta: tema di cultura generale d'argomento semplice di attualità e comune conoscenza;

prova pratica di dattilografia: saggio di copiatura a velocità libera (minimo 120 battute al minuto) su macchina non elettrica, di un brano a carattere di stampa; durata della prova trenta minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo minore potranno proseguire nella copiatura stessa fino allo scadere del termine previsto.

Nel saggio non sarà permessa la sostituzione del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina

Nella valutazione del saggio la commissione terrà conto oltre che della velocità e della precisione, anche dell'estetica del lavoro.

Per l'espletamento del saggio la commissione prescegliera di volta in volta un brano che sarà distribuito a ciascun candidato all'inizio della prova;

colloquio:

a) educazione civica sulla base del programma di scuola media inferiore;

b) disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli impiegati civili dello Stato;

c) prova facoltativa di lingua inglese o francese consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua scelta.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, il giorno 20 giugno, con inizio alle ore 8.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il voto riportato nella prova scritta verrà comunicato al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova pratica.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo nello stesso giorno.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua straniera la commissione potrà attribuire fino a punti 0,25 purchè la prova stessa sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Al termine della prova pratica la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Analogamente procederà al termine del colloquio.

Gli elenchi, sottoscritti dal presidente e dal segretario, saranno affissi nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie ed in quella orale facoltativa.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro quindici giorni dalla data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Per ciascuno dei concorsi indicati nell'art. 1 saranno predisposte autonome graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre ai vincitori formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) diploma di licenza media in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà di disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

quattro funzionari della citata Direzione generale con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ognuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 2.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale predetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1979
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 249

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a . . . . . posti (1) di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile per gli uffici aventi sede nella regione (2) . . . . . .

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso **contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);**

di essere in possesso del diploma di licenza media . . . . conseguito il . . . . presso . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (3) . . . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (4);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

di non aver presentato altre domande di ammissione ai concorsi indetti con decreto ministeriale del 24 aprile 1979.

Per la prova orale facoltativa di lingua straniera sceglie . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (5) . . .

---

(1) Indicare il numero dei posti del concorso prescelto.

(2) Indicare la regione prescelta (nella domanda dovrà essere indicato un solo concorso).

(3) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . . al . . . . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(5) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(4180)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Aglietti Paolo, nato a Fucecchio il 26 settembre 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Denaro Vincenzo, nato ad Avola il 7 gennaio 1941 . . . . » 100 »
3. Giacchetti Renzo, nato a Camerino il 24 dicembre 1932 . . . . » 94 »
4. Parenti Gilberto, nato a Bologna il 26 ottobre 1929 . . . . » 92 »
5. Catalano Francesco, nato a Bologna il 25 agosto 1941 . . . . » 90 »
6. D'Elia Arturo, nato a Napoli il 10 luglio 1941 . . . . punti 90 su 100
7. Crova Maurizio, nato a Lecce il 1° gennaio 1942 . . . . » 88 »
8. Pagliughi Giuseppe Maria, nato a Milano il 23 luglio 1942 . . . . . . » 88 »
9. Perugini Fulvio, nato a Coriano il 17 maggio 1941 . . . . » 88 »
10. Pizzinini Severino, nato a Badia l'8 gennaio 1941 . . . . » 88 »
11. Rosati Maurizio, nato a Roma il 5 dicembre 1937 . . . . » 88 »
12. Calafiore Gaspare, nato a Catania il 5 luglio 1938 . . . . » 86 »
13. Renzini Renzo, nato a Gubbio il 10 agosto 1936 . . . . » 86 »
14. Genovese Girolamo, nato a Bologna il 12 giugno 1939 . . . . » 85 »
15. Biondi Giuseppe, nato a Foligno il 6 settembre 1939 . . . . » 82 »
16. Catani Luigi, nato a Napoli il 5 maggio 1941 . . . . » 82 »
17. Cipparrone Ernesto, nato a Pietrafitta l'8 marzo 1938 . . . . » 82 »
18. Carfora Domenico, nato a Caserta il 30 ottobre 1942 . . . . » 80 »
19. Ranocchi Ettore, nato ad Ancona il 24 ottobre 1942 . . . . » 80 »
20. Variolo Giancarlo, nato ad Udine il 10 agosto 1938 . . . . » 80 »
21. Arancio Angelo, nato a Naro il 22 dicembre 1939 . . . . » 78 »
22. Logroscino Carlo Ambrogio, nato a Belluno il 1° gennaio 1941 . . . . . » 78 »
23. Luppino Domenico, nato a Bologna il 13 maggio 1942 . . . . » 78 »
24. Martelli Ottavio, nato a Carrara l'11 giugno 1929 . . . . » 78 »
25. Vaccaro Gianfranco, nato ad Aieta il 14 marzo 1943 . . . . » 78 »
26. De Remigis Giovanni, nato a Valle Castellana il 23 aprile 1936 . . . . . » 76 »
27. Germani Piero, nato a Roma il 23 giugno 1939 . . . . » 76 »
28. Specchiulli Franco, nato a S. Michele all'Adige il 10 ottobre 1942 . . . . . » 76 »
29. Susini Aldo, nato a Pistoia il 16 febbraio 1943 . . . . » 76 »
30. Todiere Antonio, nato ad Imperia il 6 dicembre 1938 . . . . » 76 »
31. Camposarcone Cosmo Alfonso, nato a Lucito il 4 settembre 1938 . . . . . » 75 »
32. Nai Fovino Pierluigi, nato a Gambolò il 26 maggio 1931 . . . . » 75 »
33. Perenze Paolo, nato ad Addis Abeba il 1° giugno 1938 . . . . » 74 »
34. Veneroni Gian Carlo, nato a Vigevano l'11 agosto 1937 . . . . » 74 »
35. Leo Luigi, nato a Corato il 23 febbraio 1941 . . . . » 72 »
36. Luppi Bruno, nato a Bologna il 29 agosto 1942 . . . . » 72 »
37. Vicidomini Antonio, nato a Nocera Inferiore il 21 aprile 1938 . . . . . » 72 »
38. Vitale Carmelo, nato a Carlentini il 1° gennaio 1943 . . . . » 72 »
39. Zallocco Luciano, nato a Fabriano il 20 settembre 1936 . . . . » 72 »
40. Bellando Randone Paolo, nato a Torino il 16 ottobre 1940 . . . . . . » 70 »
41. Bernardini Angelo, nato ad Arsoli il 27 gennaio 1941 . . . . » 70 »
42. Germano Gian Piero, nato a Sestri Ponente il 10 giugno 1928 . . . . . » 70 »
43. Giangrande Francesco Paolo, nato ad Alberobello il 23 gennaio 1938 . . . . » 70 »
44. Luly Vincenzo, nato ad Ancona il 3 ottobre 1927 . . . . » 70 »
45. Maggi Giuseppe C. Maria, nato a S. Pietro in Lama il 19 marzo 1935 . . . . » 70 »
46. Masciocchi Gianfranco, nato a L'Aquila il 3 settembre 1936 . . . . » 70 »

47. Montella Saverio, nato a Paolisi il 21 agosto 1939 punti 70 su 100
48. Perotti Gian Franco, nato a Voghera il 13 marzo 1932 » 70 »
49. Rottino Giuseppe, nato a Patti l'8 ottobre 1932 » 70 »
50. Salvione Pietro Mario, nato a Campobasso il 4 maggio 1939 » 70 »
51. Selva Aurelio, nato ad Introbio il 30 marzo 1940 » 70 »
52. Zamperoni Alberto, nato a Luino il 21 giugno 1941 » 70 »
53. Zois Giacinto, nato a Berbenno il 5 dicembre 1931 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3727)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Zampetti Pier Luigi, nato a Certaldo il 26 luglio 1940 punti 89 su 100
2. De Nicolo Vito Enzo, nato a Molfetta il 3 novembre 1932 » 88 »
3. Monica Cesare, nato a Parma il 16 dicembre 1942 » 88 »
4. Perna Mario, nato a Ercolano il 5 febbraio 1938 » 85 »
5. Delle Monache Carlo, nato a Vetralla il 29 settembre 1932 » 80 »
6. Sivini Caterina, nata a Conegliano il 3 gennaio 1941 » 80 »
7. Costa Giovanni, nato a Fiesole il 21 agosto 1938 » 79 »
8. De Bellis Giuseppe, nato a Napoli il 2 aprile 1938 » 78 »
9. Macchiolo Martino, nato a Saluzzo il 4 novembre 1940 » 76 »
10. Cercelloni Barbara, nata a Roma il 14 aprile 1941 » 76 »
11. Cuboni Andrea, nato a Milano il 17 settembre 1941 » 75 »
12. Fantozzi Benedetto, nato ad Alvito il 28 marzo 1929 » 75 »
13. Lofaro Arcangelo, nato a Marcellinara il 1° maggio 1941 » 75 »
14. Marchiello Antonio, nato a Napoli il 16 giugno 1936 » 75 »
15. Amorosa Renato, nato a Campobasso il 15 novembre 1927 » 74 »
16. De Toffoli Alessandro, nato a Venezia il 28 giugno 1939 » 74 »
17. Furfaro Luigi, nato a Mammola il 12 giugno 1924 punti 73 su 100
18. Ricciotti Filippo, nato a Roma il 24 febbraio 1939 » 73 »
19. Smanassi Luciano, nato a Roma il 6 settembre 1924 » 73 »
20. Bellodi Lilia, nata a Concordia il 15 giugno 1935 » 72 »
21. Conforti Alessandro, nato a Cosenza il 31 agosto 1938 » 72 »
22. Fragale Giovanni, nato a Cosenza il 22 gennaio 1943 » 72 »
23. Gueli Sebastiano, nato a Francofonte l'8 aprile 1940 » 72 »
24. Rocchi Lanfranco, nato a Codigoro il 29 marzo 1937 » 72 »
25. Trotta Maria, nata a Gravina il 30 ottobre 1940 » 72 »
26. Alvaro Maria Concetta, nata a Roccella Jonica l'8 settembre 1931 » 70 »
27. Curreli Agostino, nato a Tiana il 7 aprile 1935 » 70 »
28. Maestrini Pietro Giovanni, nato a Marcaria il 24 settembre 1934 » 70 »
29. Nieddu Carmelo Vittorio, nato a Cossoine il 16 luglio 1941 » 70 »
30. Resci Vincenzo, nato a Panicale il 12 giugno 1925 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3722)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848 del 22 dicembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1976;

Visto il successivo provvedimento n. 849 del 22 dicembre 1978, con il quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte veterinarie ai relativi vincitori;

Preso atto che a seguito del decesso del dott. Pietro Morini, si è resa vacante la condotta comunale di Colorno;

Vista la comunicazione in data 20 aprile 1979 del dott. Lorenzo Zucchi, con la quale egli rinuncia alla condotta di Colorno;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta veterinaria comunale ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Dante Zaccarini ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La condotta comunale di Colorno è assegnata al dott. Dante Zaccarini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(4128)

OSPEDALE DI MERANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Personale sanitario con funzioni igienico-organizzative:

un posto di direttore sanitario, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura:

un posto di primario del centro trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di primario dermatologo, riservato al gruppo linguistico tedesco;

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione, riservati al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto del servizio radiologico, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto della divisione O.R.L., riservato al gruppo linguistico italiano;

un posto di aiuto dermatologo, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto della divisione geriatrica, riservato al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale, due riservati al gruppo linguistico tedesco e uno a quello italiano;

un posto di assistente della divisione di medicina generale, riservato al gruppo linguistico tedesco;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, riservati al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente del servizio radiologico, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente del servizio trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della divisione O.R.L., riservato al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente della divisione geriatrica, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e di cui alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(1424/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di medicina del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(1425/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55.

Disposizioni in materia di macelli comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I comuni che sono tenuti, in base alle vigenti disposizioni, ad avere un pubblico macello, possono avvalersi, su autorizzazione della giunta provinciale, sentito il veterinario provinciale, dei macelli appartenenti ad altri enti pubblici o privati e stipulare all'uopo apposita convenzione che assicuri il regolare espletamento del pubblico servizio e delle funzioni ad esso inerenti, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

La giunta provinciale può, inoltre, qualora esistano condizioni locali a ciò favorevoli, promuovere la stipulazione di apposite convenzioni tra i comuni non tenuti ad avere un pubblico macello e macelli appartenenti ad altri enti pubblici o privati.

Le convenzioni di cui al primo e secondo comma devono prevedere le modalità dell'utilizzazione del macello da parte del comune e dell'ente proprietario e possono prevedere altresì i criteri per la determinazione del corrispettivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 ottobre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2582)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1978, n. 29.

Modifica del decreto n. 30 del 16 aprile 1974, concernente ripartizione degli affari fra gli assessori effettivi.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *febbraio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 52 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il proprio decreto n. 30 del 16 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974, registro n. 1, foglio n. 13, concernente la ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto in dipendenza dell'elezione dell'ass. dott. Joachim Dalsass alla carica di presidente del consiglio provinciale, essendo questa carica incompatibile con quella di membro della giunta provinciale;

Decreta:

Di riservarsi la trattazione delle materie che con il decreto citato in premessa vennero attribuite all'ass. dott. Joachim Dalsass, a modifica parziale di questo provvedimento che rimane fermo in tutte le altre parti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, addì 15 dicembre 1978

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1979
Registro n. 1, *foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 dicembre 1978, n. **30**.

Modifica della consistenza dell'organico del personale cantoniere.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *febbraio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 80 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, in base al quale la consistenza dell'organico del personale cantoniere può essere modificata annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa conforme deliberazione della giunta provinciale, in base alla variazione dello stato di consistenza delle strade assunte in manutenzione dalla provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8503 dello 11 dicembre 1978, con la quale l'organico di cui sopra è stato aumentato di 50 posti;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica del personale cantoniere nell'ambito del ruolo speciale dei servizi tecnici di cui al decreto del presidente della giunta provinciale n. 37 del 25 giugno 1975, è aumentata di 50 posti;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, la dotazione organica delle singole qualifiche della carriera del personale cantoniere è stabilita come segue:

Qualifica	Numero di posti
cantoniere capo	132
cantoniere	308
	440

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la sua registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 22 dicembre 1978

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 1/*p*, *foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 dicembre 1978, n. **31**.

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *febbraio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7384 del 30 ottobre 1978;

In esecuzione di detta delibera:

Decreta:

Articolo unico

La prima tabella alla lettera *A* e la prima tabella alla lettera *B* dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6, sono sostituite con le tabelle allegate al presente decreto, che fanno parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 dicembre 1978

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì, 5 *febbraio* 1979
Registro n. 1, *foglio n.* 172

(*Omissis*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1978, n. **33**.

Fissazione della quota base per il minimo vitale con decorrenza 1° gennaio 1979.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *febbraio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano;

Visto l'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12 (regolamento di esecuzione della legge citata) modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale 30 giugno 1977, n. 31, che prevede che la quota base per il minimo vitale venga fissata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta provinciale medesima, sentita la commissione provinciale per l'assistenza di base;

Considerato che l'indice dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai ed impiegati riferito al comune di Bolzano negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977 è aumentato mediamente del 20,65% dell'anno;

Considerato che la quota base di minimo vitale per l'anno 1978 è stata fissata con il decreto del presidente della giunta provinciale 15 novembre 1977, n. 52 in L. 100.000;

Sentita la commissione provinciale per l'assistenza di base che nella seduta del 17 ottobre 1978 ha proposto la fissazione della quota base in L. 125.000, con decorrenza 1° gennaio 1979;

Vista la delibera della giunta provinciale del 30 ottobre 1978, n. 7369;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

La quota base per il calcolo del minimo vitale citata nell'art. 2, primo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, è fissata in L. 125.000 con decorrenza 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 dicembre 1978

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 1, *foglio n.* 194

(2616)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1978, n. **34**.

Compensi a favore dei componenti la commissione sanitaria di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti;

Vista la delibera n. 7132 approvata dalla giunta provinciale in data 23 ottobre 1978, con la quale vengono nominati per il triennio 1° novembre 1978-31 ottobre 1981 i componenti della commissione prevista dall'art. 10 della predetta legge;

Considerato che a favore dei medesimi occorre fissare, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge in argomento, i compensi in misura uguale a quelli previsti per le corrispondenti commissioni dalle disposizioni dello Stato;
Ritenuto necessario provvedervi;

Decreta:

Art. 1.

A favore dei componenti la commissione sanitaria prevista dall'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, vengono corrisposti i compensi nella misura e secondo le modalità fissate con decreto interministeriale Sanità-Tesoro 13 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 152 del 6 giugno 1977.

Art. 2.

La relativa spesa graverà sul cap. 490 del bilancio provinciale 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa degli esercizi finanziari 1979-80-81.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Bolzano, addì 29 dicembre 1978

Il presidente: MAGNAGO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1979, n. 3.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 marzo 1977, n. 11, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sui servizi di salute mentale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180, concernente nuove norme sull'assistenza agli infermi di mente;
Ritenuto necessario modificare il decreto del presidente della giunta provinciale 9 marzo 1977, n. 11, concernente disposizioni regolamentari sulla materia dell'assistenza psichiatrica, allo scopo di adeguarne il contenuto alle suddette nuove norme;

Decreta:

Nel testo del regolamento di esecuzione della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 marzo 1977, n. 11, vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) art. 5, secondo comma: le parole « e devono appartenere a equipes diverse » sono sostituite con le parole « non devono appartenere tutti alla stessa equipe »;
art. 5, quinto comma: sono aggiunte le parole « nonchè gli operatori sociali con incarico a tempo indeterminato »;
b) art. 8, secondo comma: è soppressa la norma contrassegnata col n. 4;
c) art. 9: è aggiunto il seguente comma: « Esercita le altre attribuzioni previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 »;
d) all'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
« Esercitano le attribuzioni previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;
Con provvedimento dell'amministrazione vengono approvati i piani di lavoro e gli orari dei medici che svolgono il servizio a tempo definito, a sensi dell'art. 20 della legge »;
e) art. 20, prova orale: sono aggiunte le seguenti parole: « 4) le materie della prova scritta »;
f) art. 21, n. 1 delle prove scritte: « la parola "speciale" è sostituita con "sociale" »;
g) art. 23, prove scritte: il n. 1) è così sostituito: « Nozioni di igiene generale, dell'ambiente, dell'alimentazione, della persona, e nozioni sulle malattie infettive »;
il n. 2) è così sostituito: « Elementi fondamentali di psichiatria »;
h) all'art. 24 è aggiunto il seguente comma: « Il focolare fornisce agli ospiti il personale di assistenza, l'alloggio, il riscaldamento e il telefono; le spese di mantenimento sono a carico degli ospiti, che vi provvedono con gli introiti del loro lavoro e con gli assegni di assistenza di base »;
i) art. 25: è soppressa la norma contrassegnata con la lettera *a*), nonchè la parola « volontariamente » nella lettera *b*);
j) l'art. 29 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 gennaio 1979

Il presidente: MAGNAGO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 febbraio 1979, n. 8.

Art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18. Modifica del compenso unitario di L. 6,20 per ogni kWh non ritirato.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, che autorizza il presidente della giunta provinciale a modificare il compenso unitario di L. 6,20 per ogni kWh di energia non ritirata dalla provincia a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 % del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'Enel;
Constatato che per l'anno 1977 il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'Enel agli utenti diretti è aumentato dal 45,356% rispetto al 1971;
Vista la lettera CO/U/ON-131 in data 15 gennaio 1979 dell'Enel, compartimento di Venezia, nella quale viene confermato il sopracitato aumento;
Vista la deliberazione della giunta provinciale del 2 febbraio 1979, n. 677;
In esecuzione della deliberazione su richiamata;

Decreta:

Il compenso unitario per ogni kWh non ritirato di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, a decorrere dal 1° gennaio 1977, viene aumentato a L. 9,01/kWh, con un aumento del 45,356 % rispetto al 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 febbraio 1979

Il presidente: MAGNAGO

(2841)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791280)